



# Ordinanza dell'UFCOM sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

## Modifica del 21 novembre 2017

---

*L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)  
ordina:*

I

L'ordinanza dell'UFCOM del 26 maggio 2016<sup>1</sup> sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:

### *Ingresso*

visto l'articolo 31 capoverso 5 della legge del 30 aprile 1997<sup>2</sup> sulle telecomunicazioni (LTC);

visti gli articoli 3, 7 capoverso 3, 8 capoverso 2, 17 capoverso 4, 19 capoverso 6, 26 capoverso 5, 27 capoverso 1, 33 capoversi 1 e 3 e 35 dell'ordinanza del 25 novembre 2015<sup>3</sup> sugli impianti di telecomunicazione (OIT),

### *Art. 2a*            Informazione relativa alle restrizioni d'esercizio

<sup>1</sup> L'informazione relativa alle restrizioni d'esercizio che deve figurare sull'imballaggio conformemente all'articolo 19 capoverso 3 OIT deve essere riportata in modo visibile e leggibile.

<sup>2</sup> Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio svizzero di conformità secondo l'allegato 1 numero 1 OIT, l'informazione deve essere riportata in una delle due forme seguenti:

- a.    pittogramma di cui all'allegato 6;
- b.    dicitura «restrizioni d'esercizio in CH».

<sup>3</sup> Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità estero secondo l'allegato 1 numero 2 OIT, l'informazione deve essere riportata in una delle due forme seguenti:

1    RS 784.101.21  
2    RS 784.10  
3    RS 784.101.2

- a. pittogramma di cui all'allegato 6;
- b. dicitura «restrizioni o requisiti in» in una lingua facilmente compresa dagli utilizzatori finali e determinata dai Paesi interessati, seguita dalle abbreviazioni di cui all'allegato 6 dei Paesi in cui esistono tali restrizioni o requisiti.

<sup>4</sup> Per un impianto di radiocomunicazione recante i due marchi di conformità, l'informazione deve essere riportata in una delle forme previste al capoverso 3.

## II

<sup>1</sup> L'allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

<sup>2</sup> L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

<sup>3</sup> Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 6 secondo la versione qui annessa.

## III

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

<sup>2</sup> L'articolo 2a entra in vigore il 9 agosto 2018.

21 novembre 2017

Ufficio federale delle comunicazioni:  
Philipp Metzger

*Allegato 1*  
(art. 1)

## **Requisiti essenziali supplementari applicabili di cui all'articolo 7 capoverso 3 OIT e impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono**

Impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono	Requisiti essenziali supplementari applicabili	Riferimento/fonte
Impianti di radiocomunicazione sottoposti all'accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna	art. 7 cpv. 3 lett. g OIT	Decisione 2000/637/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e, della direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio contemplate dall'accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna  Versione GU L 269 del 21.10.2000, pag. 50
Impianti di radiocomunicazione marittimi che devono essere installati su navi marittime non sottoposte alla Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 <sup>4</sup> per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS) per partecipare al sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM)	art. 7 cpv. 3 lett. g OIT	Decisione 2013/638/UE della Commissione, del 12 agosto 2013, sui requisiti essenziali dell'attrezzatura di radiocomunicazione marittima che deve essere installata su navi marittime non SOLAS e partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM)  Versione GU L 296 del 7.11.2013, pag. 22
Impianti di ricerca in valanga che operano sulla frequenza 457 kHz	art. 7 cpv. 3 lett. g OIT	Decisione 2001/148/CE della Commissione, del 21 febbraio 2001, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e, della direttiva 1999/5/CE agli apparecchi di ricerca in valanga  Versione GU L 55 del 24.2.2001, pag. 65
Impianti di radiocomunicazione del sistema d'identificazione automatico (AIS) installati su imbarcazioni che non sottostanno alla convenzione SOLAS	art. 7 cpv. 3 lett. g OIT	Decisione 2005/53/CE della Commissione, del 25 gennaio 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e, della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio alle apparecchiature radio destinate a far parte del sistema d'identificazione automatica (AIS)  Versione GU L22 del 26.1.2005, pag. 14

---

Impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono	Requisiti essenziali supplementari applicabili	Riferimento/fonte
Luci di localizzazione Cospas-Sarsat (406 MHz)	art. 7 cpv. 3 lett. g OIT	Decisione 2005/631/CE della Commissione, del 29 agosto 2005, riguardante i requisiti essenziali di cui alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per assicurare ai servizi d'emergenza l'accesso alle luci di localizzazione Cospas-Sarsat Versione GU L 225 del 31.8.2005, pag. 28

---

*Allegato 2*  
(art. 2 cpv. 1)

### **Prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce di cui all'articolo 3 capoverso 1 OIT**

Numero	Titolo del documento	Edizione
...		
RIR0105	Telemetria/telecomando aeronautica	1
...		
RIR0203	Impianti ausiliari di radiodiffusione (SAP/SAB e ENG/OB)	17
...		
RIR1003	Ricerca, seguito ed acquisizione di dati	13
...		
RIR1005	Applicazioni induttive	11
RIR1006	Applicazioni senza filo nel settore sanitario	14
...		
RIR1008	Applicazioni non specifiche a corta portata	16
RIR1009	Microfoni senza filo	21
...		
RIR1012	Telematica dei trasporti e del traffico (TTT)	11
...		
RIR1108	Radiolocalizzazione (civile)	7

*Allegato 6*  
(art. 2a)**Pittogramma**

<sup>1</sup> Il pittogramma si presenta sotto forma di tabella.

<sup>2</sup> Include il seguente simbolo:



<sup>3</sup> Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità svizzero secondo l'allegato 1 numero 1 OIT riporta, sotto o accanto al simbolo di cui al capoverso 2, l'abbreviazione della Svizzera (CH).

<sup>4</sup> Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità estero secondo l'allegato 1 numero 2 OIT riporta, sotto o accanto al simbolo di cui al capoverso 2, le abbreviazioni dei Paesi in cui esistono restrizioni d'esercizio.


<sup>5</sup> Le abbreviazioni di cui al capoverso 4 sono definite nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354<sup>5</sup>; sono completate dai Paesi seguenti:


- a. Svizzera: CH;
- b. Liechtenstein: LI;
- c. Norvegia: NO;
- d. Islanda: IS.

<sup>6</sup> Variazioni nella presentazione del pittogramma e del suo contenuto (per esempio colore, forma vuota o piena, spessore del tratto) sono autorizzate, a condizione che il pittogramma resti visibile e leggibile.

<sup>5</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354 della Commissione, del 20 luglio 2017, che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, versione GU L 190 del 21.7.2017, pag. 7.

<sup>7</sup> Esempio a carattere informativo:

		
CH	FR	ES
IT	DK	DE

	CH	IT	DE
---	----	----	----

